



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza
Alla c.a. dei Dirigenti scolastici e dei DD.SGA

Oggetto: indicazioni sulle richieste di trattenimento in servizio per il personale scolastico.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. all'osservanza delle disposizioni di cui al *“Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 193 del 23 settembre 2026. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative”*, che si allega alla presente, e si forniscono, a seguire, alcune precisazioni in merito all'istituto del trattenimento in servizio, anche in considerazione delle novità normative e della recente sentenza della Corte costituzionale n.125/2026. In particolare,

Trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025) rivolto al personale che svolge attività di tutoraggio e affiancamento verso i neoassunti, al fine di assicurare il passaggio di competenze.

Preliminarmente, si sottolinea come detta possibilità non si attiva a domanda dell'interessato ma, come indicato anche dalla circolare emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto *“Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”*, a seguito di valutazioni che sono esclusivamente in capo all'Amministrazione. La stessa circolare puntualizza che la misura prevista all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207:

- *“non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;*
- *attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;*
- *stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;*
- *condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);*
- *condiziona il trattenimento al consenso dell'interessato”*

Si rappresenta, inoltre, che l'introduzione della possibilità di trattenimento in servizio prevista all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si riferisce al pubblico impiego in generale, per il quale le regole e i tempi sono diversi da quelli del comparto scuola, non tenendo conto delle specifiche procedure e tempistiche che regolano le assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale scolastico. Difatti, è necessario che ricorra, oltre a tutte le condizioni previste dalla



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

legge relative alle modalità ed alle ragioni legate al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche il requisito oggettivo, ovvero il limite del 10% delle facoltà assunzionali; requisito, quest'ultimo, non valutabile dalla singola Istituzione Scolastica.

Alla luce di quanto esposto, si evince il carattere eccezionale della misura in oggetto e la necessità, nel caso in cui ricorrano le condizioni per attivarla, che il relativo atto di impulso contenga dettagliata esplicitazione delle motivazioni che giustificerebbero la permanenza in servizio del personale individuato; il DS dovrà, pertanto, specificare analiticamente quali sono le mansioni attribuite all'interessato e le motivazioni per le quali le stesse non possano essere svolte da altro personale in servizio.

Si precisa, infine, che il silenzio dell'Amministrazione deve essere inteso come rigetto dell'istanza di trattenimento.

Trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 rivolto al personale che, al sessantasettesimo anno d'età non raggiunge il requisito contributivo minimo (20 anni).

Come noto, l'Istituto menzionato si attiva su domanda dell'interessato presentata all'Amministrazione scolastica, entro il termine inderogabile del 21 ottobre. Il trattenimento in servizio continua ad essere previsto per il personale che, pur avendo compiuto i 67 anni ed 1 mese di età entro il 31/08/2027 (cessazione d'Ufficio), non raggiunga il requisito minimo contributivo di 20 anni e che possa maturarlo per effetto della proroga (massimo 3 anni). Di conseguenza, se il requisito minimo contributivo non può essere raggiunto neppure con il trattenimento in servizio, viene meno il presupposto per la concessione di quest'ultimo. A titolo esemplificativo, il lavoratore che, al compimento dei 67 anni ed 1 mese di età, sia in possesso di soli 13 anni di contributi nel sistema retributivo o misto, non avrà diritto al trattenimento, atteso che, anche con l'applicazione della durata massima della proroga, non potrà comunque maturare i 20 anni minimi di contribuzione.

Per accertare l'esistenza dei requisiti normativi previsti per l'accoglimento della richiesta di trattenimento sarà necessario, quale passaggio preliminare, che le segreterie scolastiche procedano, entro il più breve termine, alla sistemazione della posizione assicurativa del personale interessato. Solo successivamente, il richiedente potrà presentare richiesta di modello Ecocert (documento ufficiale rilasciato dall'INPS che certifica con valore legale la posizione assicurativa e contributiva dell'istante). Accertata la sussistenza dei requisiti normativi previsti per l'autorizzazione al procedimento, i DD.SS avranno cura di trasmettere a questo Ufficio i relativi decreti e di registrare al Sidi la relativa operazione entro il termine dell'11 gennaio 2027.

Si rammenta che, ai sensi della Circolare sulla Funzione Pubblica n° 2 del 2015, il requisito contributivo minimo (20 anni) può essere raggiunto anche sommando le anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali ai fini dell'esercizio della totalizzazione o del cumulo dei



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

periodi assicurativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per tale ragione, in relazione al caso dei docenti che svolgono o che abbiano svolto attività in libera professione, e che siano iscritti ad altre gestioni previdenziali (es. INARCASSA, CASSA FORENSE), è necessario che le segreterie scolastiche acquisiscano dall'interessato autocertificazione attestante giorni, mesi ed anni, versati presso le rispettive casse professionali.

Trattenimento in servizio ai sensi del D.L. 201/2011 rivolto a chi ha 5 anni di servizio effettivo.

La Legge Fornero (D.L. 201/2011) prevede una specifica deroga per i lavoratori inseriti interamente nel sistema contributivo puro (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996): la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia a 71 anni purché possiedano, al compimento dei 67 anni e 1 mese di età, almeno 5 anni di contributi. In tal caso, quindi, l'unico presupposto previsto per l'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio è la sussistenza del requisito contributivo dei cinque anni di effettivo servizio.

Sentenza Corte costituzionale n.125/2026.

La Sentenza richiamata, spesso erroneamente citata dagli interessati nelle istanze di trattenimento in servizio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) ed ha, quale unica conseguenza, quella di aver adeguato l'età massima del trattenimento in servizio alla speranza di vita, elevandola da 70 a 71 anni di età, senza innovare nulla sui requisiti previsti per la concessione della proroga in servizio.

IL DIRIGENTE
Concetta Gulli

Firmato Digitalmente da/Signed by:

CONCETTA GULLI'

In Data/On Date:

mercoledì 14 ottobre 2026 14:15:47